

COMUNE DI VESCOVANA

STATUTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 10.7.1991 (CO.RE.CO. n. 8433/91)
(Integrata con deliberazione di C.C. n. 41 del 14.10.1991 (CO.RE.CO. n. 11510/91)

Modificato con:

- Deliberazione C.C. n. 31 del 16.12.1994 (CO.RE.CO. n. 9607/94)
- Deliberazione C.C. n. 39 del 18.11.1996 (CO.RE.CO. n. 7782/96)
- Deliberazione C.C. n. 5 del 4.2.2000 (CO.RE.CO. n. 871/00)
- Deliberazione C.C. n. 9 del 5.4.2001 (CO.RE.CO. n. 2648/01) integrata con deliberazione di C.C. n. 18 del 16.5.2001 (CO.RE.CO. n. 3149/01)
- Deliberazione C.C. n. 37 del 23.7.01 (CO.RE.CO. n. 5701/01)
- Deliberazione C.C. n. 39 del 20.8.01 (CO.RE.CO. n. 6188/01)
- **Deliberazione C.C. n. 24 del 24.9.2007**

Publicato nel B:U.R. del Veneto:

- n. 113 in data 20.12.1991
- n. 27 in data 24.3.1995
- n. 16 in data 24.3.1995
- n. 93 in data 20.10.2000
- n. 104 in data 16.11.2001

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto,

1. Il presente Statuto, e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di VESCOVANA, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e dell'ordinamento, delle autonomie, locali.

Art. 2

Dati costitutivi

1. La comunita' e' costituita dalla popolazione di Vescovana e della Frazione di S. Maria d'Adige.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 22,256 confinante con i Comuni di Barbona, Boara Pisani, Granze, Rovigo, Sant'Urbano e Stanghella.

Art. 3
Sede

1. La sede comunale e' posta in Vescovana che e' il capoluogo.

Art. 4
Stemma e motto

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma, e del gonfalone allo stesso attribuiti. Il motto del comune di Vescovana e' il seguente:

Consilium tribuens quisquís vocitaris ad, illud Communis utile toto pertracta conatu quod non obmittas pretio. terrore rogatu.

(Nel dare consiglio, chiunque tu sia che vieni chiamato a questa funzione, persegui con ogni tuo sforzo l'utile della comunita' e non trascurarlo ne' per denaro, ne' per paura, ne' per sollecitazioni).

Art. 5
Modifiche della denominazione o della sede

1. Le modifiche della denominazione della frazione o della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art 6
Finalita' e funzioni

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunita' ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il principio di sussidiarieta' regola, la titolarita' delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni appositamente costituite e delle organizzazioni di volontariato;

3. Il Comune esercita le proprie funzioni nell'ambito del territorio.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a - superamento, degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale;

b - La promozione della funzione sociale dell'iniziativa, economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c - Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di promozione della persona con particolare riguardo ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap e alle altre forme di devianza anche con l'attivita' delle organizzazioni di volontariato;

d - La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettivita' una migliore qualita' della vita.

5. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo il presente statuto, i regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali e regionali in quanto non incompattibili con l'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 7

Partecipazione dei cittadini e diritto di accesso

1. Il Comune garantisce e promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, da svolgersi nelle modalità stabilite dal presente statuto.
2. Tutti gli atti, interni ed esterni, sono pubblici salvo le eccezioni, di cui alla legislazione generale sul procedimento amministrativo.
3. Apposito regolamento disciplinerà l'esercizio del diritto di accesso, fermo restando il principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 8

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede per quanto di sua specifica competenza alla loro attuazione.
3. Partecipa con proprie proposte alla programmazione economica, territoriale e di ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. L'azione comunale sarà coordinata con le attività dei Comuni appartenenti allo stesso contesto territoriale qualora sia richiesta l'armonizzazione degli interventi.

Art. 9

Potestà regolamentare

1. L'attività del Comune è organizzata ed attuata mediante regolamenti secondo i principi e le procedure previste dal presente statuto.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10

Forme associative e volontariato

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, educativo, sindacale, sanitari o dell'ambiente, della cultura, dello sport, del

tempo libero ed in ogni caso quelle che si esprimono attraverso il volontariato e la cooperazione.

3. Il Comune puo' stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse e ovvero per la realizzazione di specifiche iniziative nel rispetto del pluralismo e delle peculiarita' dell'associazionismo nel rispetto delle modalita' procedurali di scelta del contraente stabilite da leggi statali e regionali vigenti.

4. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune puo' destinare specifici fondi per le finalita' di cui ai commi precedenti e secondo i criteri previsti da apposito regolamento.

Art. 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e degli organismi associativi, al procedimento di formazione di atti o provvedimenti che possono incidere su interessi di cui sono portatori.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente oltre alle indicazioni previste per legge, le eventuali irregolarita' sanabili.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati.

Art. 12

Istanze e petizioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgersi al Sindaco per presentare:

a - interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita dell'Amministrazione;

b - petizioni per sollecitare l'intervento degli organi competenti su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.

2. La risposta all'interrogazione o petizione viene fornita entro il termine massimo di giorni trenta dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Quando l'istanza concerne argomenti di competenza del Consiglio Comunale essa viene comunicata dal Sindaco alla prima seduta utile del collegio.

4. In tal caso il termine per la risposta decorre dalla data della seduta consiliare.

Art. 13

Proposte

1. Le singole associazioni ed i cittadini, almeno in numero di venticinque, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i

trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 14

Forme di consultazione

1. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione, di soggetti economici, di organizzazioni di volontariato e di altre forme associative per la trattazione di specifici problemi e secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 15

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco ad efficacia temporanea, e quelli esplicitamente individuati: dal regolamento, il quale oltre a specificare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 16

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Il Segretario Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 17
Referendum consultivo

1. L'amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Il Comune promuove referendum consultivi secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.
3. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il procedimento referendario si articola nelle seguenti fasi:
 - a) iniziativa;
 - b) valutazione dell'ammissibilita' della consultazione;
 - c) apertura della campagna di informazione;
 - d) svolgimento della consultazione;
 - e) proclamazione dei risultati.
5. Il potere di iniziativa spetta, autonomamente, al Sindaco, ad almeno sei consiglieri, oppure ad un quarto degli elettori.
6. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione, significativa nei confronti dell'opinione pubblica e di stretta attinenza locale.
7. Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
 - su materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
8. Il consiglio con criterio proporzionale nomina una commissione che valuta l'ammissibilita' o meno della consultazione. Tale commissione e' posta in posizione di indipendenza rispetto all'amministrazione comunale onde garantire l'imparzialita' della consultazione. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalita' necessari per far parte della commissione di cui sopra, assicurando l'imparzialita' dell'organo decidente. E' incompatibile la nomina a membro della commissione da parte dei promotori.
9. L'esito della verifica da parte della commissione viene comunicato, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, ai promotori.
10. Nel caso di pronuncia favorevole, il sindaco stabilisce la data di inizio delle forme di pubblicita' sulla consultazione, secondo quanto previsto dal regolamento, nonche' la data del suo svolgimento, che non potra' avvenire in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

11. Spetta al sindaco la comunicazione del risultato della consultazione nelle forme previste dal regolamento.

12. Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione qualora il consiglio comunale si adegui al contenuto del quesito proposto dai promotori del referendum o per scioglimento del consiglio comunale.

13. Il consiglio comunale, acquisito agli atti del procedimento il risultato della consultazione referendaria, dovrà deliberare in merito all'argomento proposto entro novanta giorni

Art. 18 Il difensore civico

1. Il Comune può istituire il difensore civico, il quale viene nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, anche su proposta degli organismi associativi e di partecipazione.

2. Il difensore civico può intervenire d'ufficio o su istanza di cittadini singoli o associati, presso l'amministrazione comunale, presso gli enti ai quali il comune partecipa, nonché presso coloro che gestiscono, in concessione, in appalto od in qualunque altra forma un servizio pubblico di competenza comunale, nei casi di disfunzioni o di abusi, affinché il procedimento amministrativo abbia regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto alla massima collaborazione col difensore civico.

4. Il difensore civico ha l'obbligo di segnalare agli organi sovraordinati eventuali abusi carenze o disfunzioni.

5. Il comune, con deliberazione consiliare, può decidere di avvalersi del difensore civico istituito presso enti pubblici di maggiore dimensione ovvero prevedere forme per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico a dimensione sovracomunale.

TITOLO III **GLI ORGANI ELETTIVI IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 19 Funzioni

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 20
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarieta' .

Art. 21
Composizione del Consiglio Comunale

1. La posizione giuridica, lo Status e il numero dei Consiglieri sono regolamentati dalla Legge.
2. Al Consiglio Comunale possono essere invitati anche su loro richiesta i rappresentanti delle strutture associative e di partecipazione.

Art. 22
Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1 . Le modalita' e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
 - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
3. Ciascun Consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

6. Il regolamento disciplinera' forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

7. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunita' locale.

8. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle qual siano membri.

Art. 23

Norme Generali di funzionamento

1. L'attivita' del Consiglio si svolge in via ordinaria.

2. Il consiglio comunale puo', altresì, essere convocato in via d'urgenza nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

4. Nel caso di convocazione d'urgenza la convocazione dei consiglieri deve aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Il Consiglio Comunale e' convocato e presieduto dal Sindaco o, dal Presidente del Consiglio se nominato, nei termini e con le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 24

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della giunta.

Art. 24/bis

Linee programmatiche di governo

1. Entro quattro mesi dalla seduta del Consiglio, il Sindaco predispone il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il testo viene sottoposto all'esame della conferenza dei capigruppo consiliari al fine della formulazione di un apposito parere al Consiglio Comunale.

2. Entro il mese successivo alla formulazione del parere il Consiglio esamina il programma di governo di cui al precedente comma che viene sottoposto in votazione finale.

3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio, preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di guida da perseguire.

Art. 25 Decadenza

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare al Sindaco l'assenza dalla seduta entro trenta giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 26 (soppresso)

Art 27 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari temporanee per lo studio e l'approfondimento di determinati argomenti.

2. Spetta al Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplinare tali commissioni;

Art. 28 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine, e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo.

Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. La commissione d'indagine viene istituita con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Alla presidenza e' nominato il consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della commissione.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Composizione ed assessori esterni

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un massimo di n. 4 assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Spetta, pertanto, al Sindaco fissare il numero degli assessori.
2. Il Sindaco puo' nominare gli Assessori anche al di fuori dei Componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere comunale.
3. L'assessore puo' essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Le dimissioni dei singoli assessori indirizzati al Sindaco hanno effetto dal momento della protocollazione.
5. Il Sindaco procede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati d'ufficio per altre cause e ne da' comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
6. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
7. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 30

Attribuzioni

1. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:
 - a) propone i regolamenti di competenza del Consiglio nonche' le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalla legge;

- b) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio;
- c) adotta i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- d) approva il piano esecutivo di gestione, nonché le relative variazioni;
- e) approva i progetti preliminari e definitivi dei lavori pubblici;
- f) provvede all'accettazione o al rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;
- g) provvede alla costituzione dei diritti reali parziali e delle servitù prediali eccetto quelli espressamente previsti nei progetti dei lavori pubblici;
- h) approva i protocolli d'intesa con i comuni, Provincia ed altri enti che non comportino gestioni coordinate di funzioni e servizi, nel richiedono specifiche apposizioni di forme di consultazione degli enti contraenti;
- i) fissa le aliquote dei tributi comunali e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- j) adotta d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio Comunale le variazioni di bilancio;
- k) approva i prelevamenti dal fondo di riserva;
- l) approva l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
- m) definisce i criteri generali in materia di contributi e di ausili finanziari a terzi;
- n) autorizza il Sindaco o il responsabile del servizio qualora delegato dal Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto in ordine ad azioni ed ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari amministrativi o speciali di ogni ordine e grado, approvando altresì le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi provvedendo alla nomina del legale;
- o) adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
- p) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- q) esprime il proprio parere in ordine alla nomina ed alla revoca direttore generale;
- r) esprime il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario Comunale;
- s) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- t) provvede alle proposte di rettifiche IRPEF;
- u) nomina le commissioni per le quali non sia prevista l'elezione a voto limitato fissando l'indennità di presenza dei relativi componenti.

Art. 31 (soppresso)

Art. 32

Dimissioni - decadenza - mozione di sfiducia.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e di Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
7. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
9. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
10. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
11. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Le modalita' di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dal Sindaco. Le sedute della Giunta sono valide se e' presente la meta' dei suoi componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

Le votazioni sono sempre palesi.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi competenti.

IL SINDACO

Art. 34

Esercizio della rappresentanza

1. Il Sindaco e' il legale rappresentante del Comune. Espleta i compiti attribuitogli dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, e' attribuibile a ciascun responsabile degli uffici e dei servizi in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.

3. La delega puo' essere di natura generale. Con essa il Sindaco assegna al responsabile degli uffici e dei servizi delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto o parte del tempo del suo mandato, per compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con possibilita' di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazioni di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

Art. 35

Sostituto del Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporanea, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge. Le funzioni di vicesindaco possono essere modificate durante il corso della legislatura.

Art. 36

Incarichi e deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

3. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenza senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

6. Le deleghe conferite dal Sindaco sono comunicate al Consiglio Comunale e agli altri Organi previsti dalla legge.

Art. 37 Competenze e attribuzioni

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la comunità'.

3. Il Sindaco in particolare:

1) delega agli assessori, quando occorra, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;

2) coordina l'eventuale attività' di sovrintendenza attribuita agli assessori;

3) può conferire al segretario le funzioni previste dall'art. 108 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

4) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società' di cui il Comune fa parte;

5) concede il patrocinio del Comune;

6) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio;

7) convoca i comizi per i referendum consultivi;

8) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune partecipando a quelle indette da altre amministrazioni, fatta salva la facoltà' di delegare tali funzioni ai responsabili degli uffici e servizi;

9) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi, stipula le convenzioni con gli altri enti;

10) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso gli Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

11) acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente e consorzi informazioni e atti anche riservati;

12) esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge;

13) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo le posizioni organizzative;

14) nomina e revoca il Segretario comunale.

TITOLO IV

GLI ORGANI AMMINISTRATIVI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 38

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente.

2. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D. Lgs. 18.8.267.

3. Il Segretario, conformemente alle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori, dei quali coordina l'attivita' salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale, assicurando l'unitarieta' operativa dell'organizzazione comunale nel proseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

4. Il segretario comunale in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) puo' rogare tutti i contratti dei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Qualora non sia nominato il Direttore Generale, spetta al Segretario:

a) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra i settori o fra gli uffici;

b) autorizzare i responsabili degli uffici e dei servizi ad assentarsi per ferie, congedi straordinari, permessi ed altro nonche' effettuare missioni per conto dell'Ente.

c) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche ed i concorsi.

39

Vice segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, puo' essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 40
L'ordinamento degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità delle strutture e razionalizzazione delle procedure mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.
2. Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.
3. Il regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi la cui direzione spetta ai responsabili di struttura, secondo il principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili di struttura.

Art. 41
Principi in materia di ordinamento e di organizzazione
degli uffici e dei servizi.

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma ai seguenti principi e criteri:

- a) di efficacia interna ed esterna;
- b) di efficienza tecnica e di efficienza comportamentistica;
- c) di economicità;
- d) di professionalità e di responsabilizzazione del personale;
- e) di trasparenza e di massima salvaguardia del diritto di accesso.

2. Per efficienza si intende il rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

L'efficienza produttiva o tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente al momento in cui si sia realizzato un risultato non inferiore a quello che si doveva ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di risorse non superiore a quello necessario.

4. L'efficienza gestionale o comportamentistica si consegue attenendosi rigidamente nella gestione di un servizio ad un criterio di minimizzazione dei costi, attraverso la più idonea combinazione delle risorse, considerati i prezzi di mercato.

5. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

6. La struttura organizzativa dell'ente si articola in:

- a) servizi costituenti la macrostruttura;
- b) eventualmente unità operative di base.

Ad ogni macrostruttura, costituente uno o più servizi, è preposto un responsabile.

7. Possono altresì essere costituite unità di progetto.

8. L'articolazione dell'Ente è impostata a criteri di massima flessibilità tesi a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi.

9. Lo schema organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale in base a criteri di efficienza, funzionalità ed economicità, definisce, per ogni macrostruttura, il contenuto delle funzioni affidate.

10. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la definizione dell'organizzazione interna e l'articolazione di funzioni e responsabilità che ne derivano.

11. La dotazione organica del personale comunale e' il documento nel quale e' prevista la consistenza del personale dipendente del Comune, classificato in base all'ordinamento contrattuale vigente pro-tempore.

12. All'attuazione dei principi di cui ai precedenti commi, provvederà la Giunta Comunale con l'adozione di uno o più regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 42

Competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, nonché l'esecuzione delle deliberazioni e le decisioni assunte dagli stessi organi.

2. Spetta in particolare ai suddetti responsabili:

a) la predisposizione dei programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo e/o da chi esercita le funzioni di direttore generale;

b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi di governo per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli stessi;

c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un segretario verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

f) la responsabilità delle procedure d'appalto e precisamente a seconda dei tipi di gara:

1) assumere la determinazione a contrattare (conformemente alle previsioni del PEG);

2) approvare il bando-avviso di gara e provvedere alle relative pubblicazioni di legge;

3) presiedere la commissione per la prequalificazione delle ditte da invitare alla gara;

4) provvedere a diramare gli inviti alla gara;

5) provvedere all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

g) la responsabilità delle procedure di concorso e precisamente:

- 1) approvare il bando-avviso di concorso o di selezione pubblica e provvedere alle relative pubblicazioni;
- 2) provvedere:all'ammissione dei concorrenti;
- 3) provvedere all'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice ed alla stipula del relativo contratto di lavoro;

- h) la responsabilita' in materia di accertamento tributario e di applicazione delle sanzioni;
- i) l'adozione e sottoscrizione dei provvedimenti di autorizzazione concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni in materia ambientale, le concessioni edilizie e gli atti di annullamento delle stesse, nonche' le ordinanze, eccetto quelle attinenti al 2° comma dell'art. 54 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l) la sottoscrizione delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali., autenticazioni, legalizzazioni e di ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- m) la stipulazione dei contratti. nei quali il Comune e' parte;
- n) il rilascio, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, dell'apposito parere di regolarita' di cui all' art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, nonche' del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria su ogni determinazione comportante impegno di spesa;
- o) la responsabilita' dell' istruttoria delle procedure concernenti i servizi e le attivita' amministrative assegnate;
- p) l'istruttoria, la proposta e la predisposizione degli atti autoritativi provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 38 della legge 142/90;
- q) l'adozione dell'atto di ingiunzione a demolire opere edilizie abusive, nonche' dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione con la conseguente acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo e del relativo sedime;
- r) l'assegnazione degli alloggi di ERP;
- s) la responsabilita' dei procedimenti di disciplina del personale;
- t) l'adozione di altri atti di gestione ad essi attribuiti dalla legge, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi o da altri regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- v) l'affidamento degli incarichi professionali relativi agli interventi previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, nonche' l'attribuzione dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile;
- w) l'approvazione dei progetti esecutivi dei lavori pubblici;
- x) l'acquisizione di aree e la costituzione di diritti reali, parziali, o servitu' espressamente previsti nei progetti dei lavori pubblici approvati dall'ente.
- z) la contrazione di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale.

3. I dipendenti preposti ai vari servizi sono in ogni caso responsabili della regolarita' dei procedimenti amministrativi loro affidati e degli atti assunti dagli organi di governo sulla scorta della regolarita' di quei procedimenti.

Art. 43
Il Personale
(Abrogato)

Art. 44
Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, può deliberare l'assunzione a tempo determinato con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di persone destinate alla copertura dei posti di responsabili dei servizi degli uffici o per incarichi di alta specializzazione.

2. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Sindaco, conformemente a quanto stabilito al comma precedente, può deliberare incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

Art 45
Diritti del contribuente

1. Il Comune recepisce e fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario fissati dalla legge 27.7.2000 n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. È demandata al regolamento la disciplina attuativa di tali principi, con particolare riferimento all'attività amministrativa ed organizzativa, nonché di tutela dei diritti dei contribuenti.

3. L'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo.

Art. 46
Servizi Comunali

1. il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione, di istituzione, l'affidamento in apparato o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art 47
Funzione normativa - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) In tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 48
Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali e locali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi le proprie funzioni, i propri servizi e la realizzazione di opere, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Le finalità di cui al comma precedente potranno essere conseguite mediante accordi di programma, convenzioni, consorzi o unione di comuni.

TITOLO V

STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO

Art. 49
Controlli interni

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa

valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione, è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'Amministrazione è demandato ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto, comunque, da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 50

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione di consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. La revoca e la decadenza del revisore dei conti viene disciplinata dalle norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni in quanto compatibili.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente connessi alla sfera delle sue competenze e può partecipare di sua iniziativa o su richiesta di un capogruppo o della giunta, rispettivamente alle sedute del consiglio o della giunta comunale.

Art. 51

Controllo di gestione

1. (Stralciato)

2. La tecnica del controllo di gestione deve prevedere misuratori finalizzati ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza dei programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

Art. 52

Principi in materia di spesa

1. Tutte le spese devono essere preventivamente impegnate e debbono trovare completa copertura in bilancio.

... (secondo periodo, stralciato).

2. Le spese sono liquidate in base alle procedure previste dal regolamento.

Art. 53

Amministrazione dei beni comunali

1. L'ufficio tecnico comunale cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e immobili patrimoniali del comune. L'economo cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili. Detti inventari vengono rivisti, di regola, ogni dieci anni. Della regolarità degli inventari, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti., carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili i predetti funzionari.

2. La gestione del patrimonio del comune deve informarsi ai principi di economicità

3. La valutazione e stima del patrimonio verrà effettuata dall'ufficio tecnico comunale che curerà anche l'aggiornamento e la revisione degli elenchi dei beni demaniali.

4. La Giunta renderà conto al Consiglio della gestione dei beni comunali, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Art. 54

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

2. (soppresso)

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

DISPOSIZIONI FINALI,

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie di cui alla L. 142/90.

2. Fino all'adozione dei regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con il nuovo ordinamento delle autonomie locali e lo Statuto.